



Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 768

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 13.03.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2 Maschile

GARA DEL 08/03/2025: SAMMICHELE 1992 - CASTELLANA CALCIO A CINQUE

Reclamo proposto da: Sannicbele 1992

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto dalla Società A.P.D. SAMMICHELE 1992 avverso l'esito della gara in oggetto osserva:

Rilevato che il preannuncio di reclamo proposto dalla società A.P.D. SAMMICHELE 1992 è pervenuto tardivamente in data 10/03/2025, senza rispettare i termini abbreviati previsti dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 185/A del 27/02/2025 (richiamato anche nel C.U.697 del 27/02/2025) per le ultime quattro gare dei campionati di calcio a 5 di serie A, A2 Elite, A2, B maschile, serie A, B femminile ed alle ultime due gare del campionato under 19 maschile e femminile (stagione sportiva 2024/2025) che tassativamente ha statuito che " per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva, con specifico riferimento al risultato delle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; "

Considerato, altresì, che dopo la notifica fuori termini del preannuncio di reclamo, la ricorrente ha provveduto anche a depositare tardivamente il ricorso in data 12/03/2025, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile;



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



decide:

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 766 del 12/03/2025 si decide:

a) di respingere il reclamo dichiarandolo irricevibile, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: A.P.D. SAMMICHELE 1992- ASD CASTELLANA CALCIO A 5 2 - 7;

b) la tassa di reclamo viene addebitata.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 13/03/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia